

Legge regionale 10 settembre 1990 , n. 46 - TESTO VIGENTE dal 24/03/2005

Istituzione dell' Ente regionale per i problemi dei migranti.

Art. 9

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 18/1993

2 Articolo abrogato da art. 7, comma 10, L. R. 11/1999 con effetto dall' 1 gennaio 2000, come previsto dallo stesso articolo 7.